



**TRIBUNALE DI ROMA  
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE**

**IL GIUDICE DESIGNATO IN PERSONA DEL DOTT. GIORGIO JACHIA PRONUNCIA IL  
SEGUENTE**

**DECRETO DI ESDEBITAZIONE  
DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE  
EX ART.283 CCII**

**NEL PROCEDIMENTO PROPOSTO DA**

Laura Anzuini,  
nata a Roma (RM), il 19.09.1988  
residente a Roma (RM), Via Torano Castello n. 31  
C.F.: NZNLRA88P59H501E;

**ED ALL'UOPO ESPONE LE**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1 DEL RICORSO E DEGLI ATTI ALLEGATI**

**1.1**

Nel procedimento R.G. N. 2/2026 Registro dell'Esdebitazione Incapiente si procede su ricorso proposto dalla sig.ra Laura Anzuini, la quale chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Roma:*

- 1. Voglia disporre l'apertura della procedura di esdebitazione ex art. 283 CCII nei confronti della sig.ra Laura Anzuini;*
- 2. Valuti la meritevolezza del ricorrente, l'assenza di dolo o colpa grave, nonché la mancanza attuale e prospettica di utilità diretta o indiretta in favore dei creditori;*
- 3. Dichiarare la non sussistenza di attivo liquidabile, esonerando il debitore da ulteriori oneri, fatte salve le sopravvenienze rilevanti ex art. 283, comma 7, CCII;*
- 4. Disponga, ai sensi dell'art. 283, comma 8, CCII, che dalla data di deposito della presente istanza siano inibiti l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali e cautelari sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fino al provvedimento con cui il Tribunale si pronuncerà sulla stessa istanza di esdebitazione;*
- 5. Disponga la pubblicità del provvedimento, nei modi di legge.”*

## 1.2

Il debitore istante è coadiuvato dall'OCC in persona del Gestore della Crisi Avv. Dario Salvati.

## 1.3

In ordine alla documentazione allegata va osservato che è idonea all'assunzione del provvedimento richiesto perché vi sono in atti:

- l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni. Sul punto, va evidenziato che è in atti (allegato 7) una rinuncia all'eredità relitta dal Signor Marino Anzuini da parte dell'odierna ricorrente effettuata in data 14.10.2025, sulla quale il Gestore osserva che “ (...) *non integra un atto di straordinaria amministrazione né un atto di disposizione patrimoniale in senso pregiudizievole, trattandosi di scelta prudentiale e conservativa, assunta anteriormente all'avvio della procedura, finalizzata esclusivamente a evitare l'assunzione di ulteriori passività ereditarie, in presenza di un patrimonio ereditario caratterizzato da limitata o incerta utilità economica netta.*”;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni CUD/ISEE (allegati 8, 9, 10);
- l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

## 1.4

La ricorrente ha depositato la relazione dell'OCC ex art. 283 comma 4 CCII avente ad oggetto l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori nonché la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

In particolare, nella Relazione il Gestore evidenzia che l'attuale incapacità di adempiere deve essere ricondotta ad una situazione di grave e strutturale sproporzione tra entrate e uscite, determinata da fattori sopravvenuti ed estranei alla volontà della debitrice, tra cui la perdita dell'occupazione e la riduzione del reddito con passaggio alla NASpI, il decesso del padre, la perdita del sostegno economico familiare, l'incremento delle spese essenziali di vita, la perdita dell'abitazione con conseguente aggravamento della condizione socio-economica, la rigidità di alcuni intermediari nella rinegoziazione delle obbligazioni.

Il Gestore evidenzia, altresì, che il debitore è stato diligente nell'assunzione delle obbligazioni, osservando che “ (...) i rapporti di finanziamento sono stati contratti in un periodo antecedente all'insorgere della crisi economica personale della debitrice e risultavano inizialmente compatibili con la sua capacità reddituale. In particolare, diversi rapporti risultano avviati tra il 2018 e il 2022 e, per una parte significativa di essi, risulta altresì l'estinzione anticipata o la regolare chiusura senza segnalazioni di ritardo nei pagamenti. (All. 5 bis CTC Laura Anzuini - Banca d'Italia) Tali circostanze confermano che l'accesso al credito è avvenuto in un contesto di sostanziale regolarità dei pagamenti e di stabilità reddituale, come emerge anche dall'assenza di segnalazioni negative nelle banche dati creditizie nei periodi iniziali dei rapporti.”

## 1.5

Nella relazione è descritta la situazione debitoria di parte ricorrente per complessivi euro 52.788,50:

	CREDITORE	TITOLARE	PEC	DEBITO RESIDUO	TITOLO DI PRELAZIONE
1)	OCC "A SOSTEGNO DEL DEBITORE"	LAURA ANZUINI	<a href="mailto:asostegnodeldebitore@pec.it">asostegnodeldebitore@pec.it</a>	€ 2.552,00	Predeuzione Art. 6, comma 2, lett. b) CCII
2)	FCA BANK S.P.A	LAURA ANZUINI	<a href="mailto:ca-autobank@pec.ca-autobank.com">ca-autobank@pec.ca-autobank.com</a>	€ 11.050,00	Chirografario
3)	COMPASS BANCA S.P.A. – Finanziamento n. 26353477	LAURA ANZUINI	<a href="mailto:gestionedellacrisi.dgc@pec.compassonline.it">gestionedellacrisi.dgc@pec.compassonline.it</a>	€ 6.443,70	Chirografario
4)	LAMBERTO OCCHIONORELLI E SALVATI GABRIELLA	LAURA ANZUINI	<a href="mailto:paolomosca@ordineavvocatiroma.org">paolomosca@ordineavvocatiroma.org</a>	€ 6.507,30	Chirografario
5)	KRUK INVESTIMENTI S.R.L. (ex AGOS DUCATO S.P.A.) – Finanziamento n. 66763516	LAURA ANZUINI	<a href="mailto:sovraindebitamento.krukitalia@legalmail.it">sovraindebitamento.krukitalia@legalmail.it</a>	€ 23.684,64	Chirografario
6)	FINECO BANK S.P.A. – Conto corrente n. 2626086	LAURA ANZUINI	<a href="mailto:crediti@pec.finecobank.com">crediti@pec.finecobank.com</a>	€ 2.422,55	Chirografario
7)	REGIONE LAZIO – Tassa automobilistica	LAURA ANZUINI	<a href="mailto:laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it">laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it</a>	€ 124,66	Privilegio generale mobiliare ex artt. 2752, ultimo comma, c.c.
8)	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	LAURA ANZUINI	<a href="mailto:protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it">protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it</a>	€ 3,65	Chirografario
<b>TOTALE</b>				<b>€ 52.788,50</b>	

## 1.6

Il Gestore rappresenta che il nucleo familiare della ricorrente è costituito esclusivamente dalla debitrice stessa, allegando all'uopo certificato di stato di famiglia.

## 1.7

Infine, nella Relazione il Gestore rappresenta che parte ricorrente non dispone di patrimonio aggredibile, essendo proprietaria unicamente di un'autovettura Lancia Ypsilon, immatricolata nel 2022, con chilometraggio pari a 59.130 km, il cui valore è stimato orientativamente in euro 9.300,00. Sul punto, evidenzia che il presumibile ricavato netto risulterebbe verosimilmente assorbito dai costi della procedura stessa, senza generare una utilità concreta per la massa creditoria.

Rappresenta, altresì, che il ricorrente risulta intestatario di un rapporto di c/c PostePay Evolution con saldo disponibile attuale pari ad euro 5,29 e che, alla data di deposito della domanda, l'istante non ha crediti da riscuotere.

Nella Relazione il Gestore riferisce, inoltre, che il debitore ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare, che ammontano complessivamente ad euro 1.189,00, evidenziandone la congruità rispetto al reddito minimo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, calcolato in euro 1.087,24. Inoltre, lo stesso rileva che il reddito netto annuo effettivamente percepito dalla debitrice – pari a € 11.747,06 – risulta formalmente superiore alla soglia minima di sostentamento, determinata in via orientativa sulla base dell'importo dell'assegno sociale vigente per l'anno 2026, aumentato della metà secondo i criteri frequentemente adottati nella prassi applicativa dei Tribunali in materia di esdebitazione del debitore incapiente, e pari complessivamente a € 10.651,68. In particolare, nella Relazione si rileva che la differenza tra il reddito percepito dalla debitrice e la predetta soglia di sostentamento risulta pertanto pari a € 1.095,38 annui, ovvero € 84,26 mensili considerando tredici mensilità, somma quest'ultima, tuttavia, giudicata non idonea ad integrare una utilità economicamente apprezzabile e concretamente destinabile al soddisfacimento della massa creditoria a causa del suo carattere instabile, considerato che anche minime variazioni nelle spese essenziali di vita sarebbero idonee ad assorbirla integralmente.

## 2 CONSIDERAZIONI

### 2.1

Ciò premesso, va rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale secondo gli artt. 283 comma 3 e 27 comma 2 lett. b) CCII, avendo parte ricorrente la propria residenza nel circondario nel quale rientra il Tribunale di Roma.

### 2.2

Sussistono i presupposti soggettivi perché il ricorrente: a) è persona fisica; b) non ha i requisiti per essere sottoposto alle procedure riservate agli

imprenditori commerciali; c) non ha in precedenza beneficiato dell'esdebitazione.

### 2.3

Sussistono i presupposti formali, essendo in atti la documentazione prescritta dall'art. 283 CCII.

### 2.4

Quanto alle cause dell'indebitamento, emerge dagli atti che le difficoltà economiche del ricorrente siano imputabili ad una concatenazione di eventi eccezionali, non prevedibili e aventi natura esogena (malattia e decesso dei familiari, perdita del lavoro come segretaria presso un'agenzia Tecnocasa e conseguente ricorso alla NASpI, pandemia), tali da non consentire il regolare adempimento delle obbligazioni.

Per quanto concerne la meritevolezza, va anzitutto rappresentato che questo Giudice con decreto del 23 marzo 2026 ha richiesto integrazioni al Gestore della Crisi sulla mancata disamina e valutazione dei fatti genetici dei singoli debiti finanziari, sulla mancata disamina dell'impiego di una catena progressiva di accensioni di finanziamenti non si comprende come utilizzati, sulla richiesta da parte del debitore di nuova liquidità, pur nella consapevolezza al momento della contrazione del nuovo finanziamento di avere già raggiunto il tetto massimo dell'indebitamento, sulla mancata disamina dei pregressi inadempimenti al momento della richiesta di nuovi finanziamenti.

In data 6 aprile 2026 il Gestore ha depositato una relazione integrativa, nella quale analizza prima singolarmente i singoli finanziamenti concessi all'odierna ricorrente e, successivamente, ricostruisce l'evoluzione del profilo debitorio in modo diacronico, riassunta nella seguente tabella:

CREDITORE	DATA	EROGATO	RATA MENS.	REDDITO NETTO	INCIDENZA %	RATE CUMUL.	RESIDUO	SOSTENIBILE?
Fineco Bank	16.02.2011	—	—	— (stabile)	—	—	—	SI
FCA Bank	26.07.2022	€ 17.027,80	€ 238,20	€ 1.136,95	20,9%	€ 238,20	€ 898,75	SI
Compass	08.09.2022	€ 5.300,00	€ 77,58	€ 1.136,95	27,8%	€ 315,78	€ 821,17	BORDERLINE
Agos/Kruk	20.04.2023	€ 22.957,95	€ 297,00	€ 799,39	77,0%	€ 612,78	€ 186,61	NO INSOSTENIBILE -

In particolare, nella Relazione integrativa il Gestore evidenzia la sostenibilità del finanziamento erogato da FCA Bank; mentre sul finanziamento Compass evidenzia che *“Il cumulo delle rate mensili (FCA Bank € 238,20 + Compass € 77,58 = € 315,78) lasciava un residuo di € 821,17, inferiore alla soglia ISTAT del minimo vitale per nucleo monopersonale a Roma (€ 1.087,24). Si tratta di una situazione «borderline», che tuttavia, in assenza di inadempimenti pregressi conclamati e in un contesto di ripresa occupazionale, non configura colpa grave in senso giuridico”* e che *“Il margine residuo, pur risultando*

*contenuto rispetto ai parametri statistici di riferimento, non evidenzia, in concreto, una situazione di oggettiva incapienza né consente di ritenere percepibile l'insostenibilità dell'impegno assunto. In assenza di inadempimenti pregressi e di segnalazioni negative, la valutazione della sostenibilità deve essere effettuata con riferimento al contesto esistente al momento della contrazione".* Sottolinea, poi, che il terzo finanziamento erogato da AGOS per euro € 22.957,95 determina la "rottura definitiva dell'equilibrio", risultando oggettivamente incompatibile con i criteri di merito creditizio imposti dall'art. 124-bis TUB. Sul punto, il Gestore scrive che "Agos ha erogato € 22.957,95 a fronte di un reddito netto mensile di € 799,39 e di rate cumulative pre-esistenti di € 315,78 (39,5% del reddito), portando il servizio del debito al 76,7% del reddito. Questa erogazione è in frontale contrasto con qualsiasi parametro prudenziale di sostenibilità del credito (il DTI — Debt-to-Income ratio — non dovrebbe superare il 40-43% del reddito netto secondo le prassi degli intermediari vigilati). La concessione del finanziamento da parte dell'intermediario, a seguito di valutazione del merito creditizio ai sensi dell'art. 124-bis TUB, costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione complessiva della vicenda, incidendo sulla percepibilità della sostenibilità dell'operazione da parte del debitore. La formazione del debito è quindi stata concausalmente determinata dalla condotta irresponsabile dell'intermediario. In tale situazione, attribuire alla debitrice colpa grave per aver accettato un'erogazione che il creditore professionale non avrebbe dovuto concedere sarebbe giuridicamente incongruo e contrario ai principi di buona fede e di equo temperamento degli interessi che presiedono alla materia consumeristica. La giurisprudenza di merito ha riconosciuto che la violazione dell'art. 124-bis TUB da parte del creditore costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della meritevolezza del debitore nel sovraindebitamento, nel senso che riduce il disvalore della condotta debitoria".

Con successivo decreto in data 8 aprile 2026 questo Giudice ha richiesto ulteriori chiarimenti sull'utilizzo dell'importo di euro 22.957,95 erogato.

Il Gestore deposita una seconda relazione integrativa in data 23 aprile 2026, nella quale rappresenta, anzitutto, che l'impiego della suindicata somma si colloca in un periodo integralmente coperto dalla documentazione bancaria, consentendo una valutazione completa. Evidenzia, in particolare, che:

*"Pur non essendo sempre possibile una tracciabilità analitica della singola uscita riconducibile alla specifica provvista, la continuità, frequenza e natura minuta delle operazioni risultano oggettivamente incompatibili con impieghi diversi da quelli di:*

- *sostentamento personale e familiare;*
- *copertura di spese essenziali;*
- *mantenimento degli obblighi finanziari in essere.*

*In particolare, dall'analisi emerge che le somme sono state utilizzate:*

- *per garantire la continuità nel pagamento delle rate dei finanziamenti già in corso all'epoca, evitando l'immediato default;*
  - *per far fronte alla contrazione della capacità reddituale, che non consentiva la copertura integrale del fabbisogno mensile;*
  - *per sostenere spese quotidiane e necessarie del nucleo familiare. -*
- Funzione solutoria e riequilibrio dell'esposizione debitoria Nel medesimo contesto, si rileva — sulla base delle risultanze documentali e dei dati estratti dal Sistema di Informazioni Creditizie (CTC) — che una parte significativa della provvista è stata destinata a finalità solutorie e di riequilibrio.*

*In particolare:*

- *risultano estinzione anticipata e chiusura di rapporti finanziari pregressi (tra cui Compass Banca e Sella Personal Credit) nel periodo 2020–2021;*
- *ulteriori esposizioni risultano regolarmente definite nel periodo immediatamente successivo.*

*Tale dinamica evidenzia che il finanziamento Agos ha avuto funzione:*

- *sostitutiva e razionalizzante del debito pregresso;*
  - *di contenimento dell'esposizione complessiva; e non già di incremento irragionevole dell'indebitamento o di finanziamento di spese voluttuarie.*
- Continuità dei pagamenti e condotta dell'Istante*

*Ulteriore elemento decisivo è rappresentato dalla condotta dell'Istante, che risulta costantemente improntata a:*

- *adempimento delle obbligazioni nei limiti del possibile;*
- *collaborazione con i creditori;*
- *assenza di atteggiamenti opportunistici o dilatori.*

*In particolare:*

- *l'Istante ha regolarmente provveduto al pagamento delle rate dei finanziamenti sino alla successiva rimodulazione del debito;*
- *tale circostanza trova riscontro negli estratti conto, nei quali emergono addebiti periodici coerenti con i piani di ammortamento;*
- *a seguito della rimodulazione intervenuta nel 2023, la ricorrente ha: o aderito all'accordo; o continuato a versare con regolarità le rate previste (€ 80 mensili), come documentato nei flussi successivi.*

*Gli estratti conto più recenti confermano una gestione finanziaria orientata a:*

- *copertura delle spese correnti;*
- *rispetto degli impegni assunti;*
- *assenza di anomalie.”.*

### **3 CONCLUSIONI**

#### **3.1**

La concessione dell'esdebitazione secondo l'art. 283 comma 7 CCII è subordinata alla valutazione, in primo luogo, della meritevolezza del debitore ed alla verifica dell'assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Sotto questo profilo, va rilevato che deve escludersi la qualificazione della rinuncia all'eredità del padre formalizzata in data 14/10/2025 (allegato 7) quale atto in frode ai creditori, risultando – al contrario - conforme ai principi di correttezza, lealtà e collaborazione, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di buona fede in concreto. Sul punto va osservato che l'antiorità dell'atto posto in essere rispetto all'instaurazione della procedura che ci occupa, nonché la presenza nell'eredità di passività finanziarie certe a fronte di beni catastali di modesto valore costituiscono elementi che consentono di ritenere che l'atto di rinuncia posto in essere, motivato dall'esigenza di evitare l'assunzione di ulteriori passività ereditarie, non appare idoneo a sottrarre ai creditori utilità economicamente apprezzabili.

Inoltre, il Gestore ha verificato l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione di provvedere al pagamento delle posizioni debitorie esistenti, pari e di far contestualmente fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso

### 3.2

Infatti emerge come evidente, anche dalla relazione dell'OCC, come ad oggi la ricorrente non sia titolare di alcun attivo da destinare ai propri creditori, neanche in chiave prospettica, tenuto conto dei criteri indicati dal novellato art. 283 comma 2 CCII.

### 3.3

In tale ottica va osservato, recependo il dictum di altre statuizioni di merito, che esigenze di ordine sistematico impongono di coordinare la previsione di cui all'art. 283, comma 4, c.c.i.i. con quelle di cui agli artt. 269, comma 2 e 268, comma 3, c.c.i.i., venendo concretamente in essere un sistema di alternatività tra liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore in quanto se meritevole al debitore va assicurata o una o l'altra strada per giungere all'esdebitazione.

la domanda deve quindi essere accolta, con conseguente inesigibilità dei debiti della ricorrente anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;

## 4 DISPOSITIVO

Il Tribunale in composizione monocratica,  
Visto l'art.283 CCII,

**P.Q.M.**

- (1). ACCOGLIE il ricorso reso dal debitore Laura Anzuini, nata a Roma (RM), il 19.09.1988 e residente a Roma (RM), Via Torano Castello n. 31, C.F.: NZNLRA88P59H501E;
- (2). DICHIARA inesigibili i debiti del ricorrente anteriori al deposito del ricorso;
- (3). DISPONE la cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;
- (4). ORDINA al debitore, a pena di revoca del beneficio, per le tre annualità successive al presente decreto, di redigere entro il 15 gennaio dei tre anni successivi di depositare all'OCC una relazione su eventuali utilità rilevanti sopravvenute successivamente al deposito di questo l decreto;
- (5). ORDINA (anche in caso di omissione da parte del debitore al deposito della sua relazione) all'OCC entro il 1 febbraio di ognuno dei tre anni successivi di depositare una relazione (con in allegato la dichiarazione del debitore) con la descrizione delle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze ulteriori rispetto a quanto indicato al comma 2 dell'art. 283 CCII che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori;
- (6). DISPONE di comunicare questo provvedimento a cura della cancelleria al debitore, all'OCC ed ai creditori eventualmente già costituiti;
- (7). DISPONE di comunicare questo provvedimento a cura dell'OCC a tutti i creditori;
- (8). **AVVISA i creditori che possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 124 CCII entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, con ricorso da depositare, con il patrocinio di un difensore, nel fascicolo del presente procedimento;**
- (9). ORDINA al Gestore della Crisi di depositare nel fascicolo telematico (rispettando le norme tecniche per la formazione e il deposito degli atti telematici) la documentazione dell'avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari

7/05/2026

**GIORGIO JACHIA**  
**GIUDICE DELEGATO**